



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 15 del 28/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI STUDIO , RICERCA E CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE.

L'anno **duemiladiciassette ventotto** del mese di **marzo** alle ore **21:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MADEO VINCENZO	Presente
PASQUALI UMBERTO	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	Presente
BAIOCCHI MARZIA	Presente
GOZZI ANNA	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
NIZZOLI DARIO	Presente
MALACARNE ARTURO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
BARILLI GIANNI	Presente
BITTASI PIETRO	Presente
NOVELLINI ESTER	Presente
AZZI CARLO	Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

E' presente il Sindaco, MADEO VINCENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MADEO VINCENZO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. sei all'ordine del giorno

Deliberazione n. 15 del 28/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

Il SINDACO sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale,

Richiamati:

-l'art.42, comma 2, lettera b) T.U.E.L. 267/2000 che prevede che l'obbligo consigliare ha competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

- l'art. 3, comma 55, della legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) stabilisce che l'affidamento da parte di enti locali di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dall'organo consigliare, nell'ambito delle attribuzioni richiamate al precedente punto;

- l'art. 6 comma 7, del D.L. 78/2010, convertito con Legge n.122/2010 che, al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario del 2009;

- l'art.1, comma 5, del D.L. n.101/2013 che stabilisce che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a dipendenti pubblici, non può essere superiore al 75% del limite di spesa per l'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'art.6 del D.L. n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/7/2010, n.122;

- l'art.4, comma 1, del D.L. n.66/2014 "Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa";

- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23.03.2016 che, all'allegato 1, precisa che il limite di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013, convertito con L. n. 125/2013 trova applicazione fino al 31.12.2015;

Atteso che le fattispecie "studi e consulenze" sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall'art.7, comma 6, del D.Lgs n.165/2001,

pur non esaurendone il contenuto;

Rilevato che il ricorso all'affidamento di incarichi esterni, ai sensi del D.Lgs n.165/2001, art.7 comma 6, deve essere giustificato da diversi fattori ed in particolare da:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- b) l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato che l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

Considerato che il programma definito annualmente dall'amministrazione in applicazione di quanto previsto dal citato art.3, comma 55, della Legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) deve includere una ricognizione della generalità degli incarichi da attribuire con contratti (ivi compresi tutti i contratti di lavoro autonomo di cui all'art.2222 C.C., nonché i contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229-2238 C.C. , restando esclusi unicamente gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto trovano una propria disciplina nel nuovo Codice degli appalti (D.Lgs n.50/2016);

Con pronuncia delle Sezioni Unite della Corte dei Conti, n.7 del 7 febbraio 2011, per quanto concerne l'individuazione dei parametri contabili, cui gli enti locali devono attenersi nell'applicazione dei tetti di spesa introdotti dall'art.6, comma 7, del D.L. n.78/2010 è stato chiarito che "la ratio della disposizione intende valorizzare la programmazione della spesa per le suddette collaborazioni a carattere intellettuale, tenendo conto della situazione quo ante";

Rilevato pertanto che nel suddetto parere la Corte di Conti specifica che, dalla composizione della spesa per studi e consulenze, debbano escludersi gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, con la conseguenza che le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici privati estranei all'ente affidatario, non debbono computarsi nell'ambito dei tetti di cui all'art.6, comma 7, del D.L. n.78/2010;

Dato atto:

- che per l'esercizio finanziario 2017, il tetto della spesa per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009, così come determinato dall'art.6, comma 7, del D.lgs n.78/2010, che il suddetto limite non trova applicazione per gli incarichi coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da soggetti pubblici e privati;

- che la spesa per le collaborazioni coordinate e continuative non può superare insieme alle altre prestazioni di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro flessibile il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità, fatto salvo il disposto dell'art. 11 c. 4 ter del DL n. 90/2014 secondo cui tali vincoli non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutta la durata dello stato di emergenza per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ;

Considerato tuttavia che questa Amministrazione non prevede, nell'anno 2017, di

conferire incarichi di consulenza né di avvalersi di collaboratori esterni;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 18,8/200 n.267;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art.49 del Tuel dal Segretario Comunale in qualità di responsabile del Settore Affari Generali e dal Responsabile del Settore Finanziario;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n.13 consiglieri presenti e votanti;

delibera

- di dare atto che il programma degli incarichi esterni per l'anno 2017 del Comune di Dosolo è negativo .

- di dare atto che in ogni caso il tetto di spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza, inclusa quella relativa a studi e consulenze conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009 ,così' come determinato dall'art. 6,c.7 del DL n.78/2010;

- di dare atto altresì che la spesa per le collaborazioni coordinate e continuative non può superare insieme alle altre prestazioni di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro flessibile il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità,fatto salvo il disposto dell'art. 11 c. 4 ter del DL n. 90/2014 secondo cui tali vincoli non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutta la durata dello stato di emergenza per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA